

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7

BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

Articolo 1

(Stato di previsione delle entrate e delle spese)

Questo articolo approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese per ognuno dei tre esercizi finanziari oggetto del bilancio di previsione 2026/2028. La disposizione ha natura autorizzatoria.

Articolo 2

(Allegati al bilancio)

L'articolo approva gli allegati al bilancio previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3

(Immobili ascritti al patrimonio disponibile)

L'articolo approva l'elenco del patrimonio immobiliare della Regione Marche ascritto al patrimonio disponibile al fine della produzione degli effetti di cui all'articolo 58 del d.l. 112/2008 e, in particolare, alle facilitazioni normative previste per la gestione/dismissione di detti immobili. Restano salvi tutti gli effetti delegificativi previsti dall'articolo 71 bis della l.r. 31/2001 e del consequenziale r.r. 4/2015. Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'inclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 4

(Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate)

L'articolo contiene le disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di entrata, con riferimento all'accertamento delle entrate negli esercizi 2026/2027/2028 e alle riscossioni nell'esercizio finanziario 2026. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 5

(Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti dello stato di previsione delle spese)

L'articolo contiene disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di spesa. In particolare: autorizza l'impegno nel limite massimo degli stanziamenti iscritti in ciascuno degli anni 2026/2028 e il pagamento nell'anno 2026; autorizza la Giunta regionale ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale (ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 del d.lgs.118/2011) salvaguardando comunque gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri ingeribili; approva la Tabella A recante le autorizzazioni complessive di spesa relative alle leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo e ricorrente (ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011) la cui copertura è garantita dagli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del bilancio medesimo.

Articolo 6

(Disposizioni in merito alla quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione)

La disposizione disciplina l'utilizzo anticipato delle quote di avанzo vincolato dell'esercizio 2025 così come previsto dal comma 8 dell'articolo 42 del d.lgs.118/2011 e dettagliatamente disciplinato al punto 9.2 dell'Allegato 4/2 - "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria".

Il comma 1 dispone in merito all'iscrizione nello stato di previsione della spesa delle quote di avanzo vincolato richieste dalle strutture regionali competenti, per complessivi euro 25.720.311,31 che trovano evidenza nell'Elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (Allegato c della Nota integrativa) e sono ricomprese nell'Allegato 8 "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" di questa legge.

Il medesimo comma dispone, nel rispetto di quanto stabilito dal Punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, in merito all'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle quote di avanzo accantonato del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, richieste dalle strutture regionali competenti, per complessivi euro 7.631.940,51 che trovano evidenza nell'Elenco analitico delle quote accantonate del risultato presunto di amministrazione (Allegato d della Nota integrativa) e sono ricomprese nell'Allegato 8 "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" di questa legge, di cui:

- euro 3.728.026,40 relativi alla restituzione all'Assemblea legislativa delle quote relative al trattamento previdenziale degli organi istituzionali di cui all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995;
- euro 3.903.914,11 relativi agli arretrati del personale.

Il comma 2 dispone in merito all'iscrizione nello stato di previsione della spesa delle quote di avanzo vincolato al 31/12/2025 relativo alle economie derivanti dalle risorse autorizzate con l'articolo 14 della legge regionale 13/2022 per complessivi euro 200.000,00 iscritte con questa legge nella Missione 11, Programma 2, Titolo 1 a carico del capitolo sotto evidenziato:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2026	Nota
Missione 11 Programma 2 Titolo 1	2110210064	Spese per indennità di occupazione del SDT presso Monteprandone per lo svolgimento del servizio raccolta e gestione delle macerie pubbliche in seguito agli eventi sismici 2016 - Ordinanza commissario speciale ricostruzione n. 109 art. 11 - CNI/2022	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge derivante da economia vincolata destinata alle attività previste dall'art. 28 del DL 189/2016

Articolo 7 *(Fondi di riserva)*

L'articolo dispone in merito ai fondi di riserva previsti dalla normativa vigente; di seguito i capitoli di riferimento iscritti a carico della Missione 20:

Missione Programma	capitolo	denominazione	stanziameto 2026	stanziameto 2027	stanziameto 2028
Missione 20 Programma 01	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001,n 31)	521.250,74	395.091,09	440.446,79
Missione 20 Programma 01	2200110003	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART.21 LR. 11/12/2001, n. 31)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione 20 Programma 01	2200110001	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA (ART. 22 L.R. 11/12/2001, N. 31)	390.000.000,00		

Articolo 8

(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

Questo articolo autorizza il ricorso al debito per la copertura del disavanzo e rinnova le autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati in anni precedenti e non contratti per complessivi euro 281.850.126,45.

Articolo 9

(Autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti del triennio 2026/2028)

L'articolo autorizza l'indebitamento per i nuovi investimenti del triennio 2026/2028 pari a complessivi euro 379.836.281,47. Gli stanziamenti sono iscritti nel Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata a carico dei capitoli sotto riportati:

Titolo tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2026	stanziamento 2027	stanziamento 2028	Nota
Titolo 6 Tipologia 3	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026	150.529.629,01			Iscritto con questa legge
Titolo 6 Tipologia 3	1603010031	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2027		118.360.930,79		Iscritto con questa legge
Titolo 6 Tipologia 3	1603010032	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2028			110.945.721,67	Iscritto con questa legge

La disposizione garantisce la copertura della quota di investimenti finanziabili con il ricorso al mutuo (nel rispetto delle disposizioni della legge 350/2003) iscritti nello stato di previsione della spesa per il medesimo importo e dettagliati nell'Allegato a) alla Nota integrativa.

Articolo 10

(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di prestiti obbligazionari)

L'articolo definisce le modalità e le condizioni per la contrazione di mutui.

Articolo 11

(Variazioni di bilancio)

L'articolo autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni di bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011.

Articolo 12

(Dichiarazione di urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza della legge e reca disposizioni in merito all'entrata in vigore; ha natura ordinamentale.